

COMUNE DI BRIGA NOVARESE
Provincia di Novara



**REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 27.06.2011

Art. 1 - Oggetto e finalità

In attuazione della propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.11.2007 con oggetto: "L.R. n. 20 del 31.10.2007. Determinazione delle modalità di dispersione delle ceneri derivanti da cremazione" il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito del territorio comunale, in osservanza dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03, e le Circolari Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998.

Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nell'impianto di cremazione autorizzato.
2. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio del Comune nel quale è avvenuto il decesso secondo le norme di legge, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, mediante le modalità indicate nel DPR 285/90.
3. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

Art. 3 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa:
 - alla conservazione, mediante sepoltura, tumulazione o conservazione nel Cinerario Comune, o area appositamente individuata.
 - all'affidamento o alla dispersione, così come indicato nel successivo art. 4;
2. Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Art. 4 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30/03/2001 n. 130, e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20.
In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 L. R.P. n. 20/2007.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, purché sulla base della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti.
Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 della citata legge Regionale.
4. Qualora la custodia avvenga in comune diverso dal Comune di Briga Novarese, chi rilascia l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.
5. I soggetti di cui al comma 3 rendono all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o decesso, il relativo processo verbale con la richiesta di affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla L.R. 20/2007.
L'autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- l'obbligo, per l'affidatario, di informare l'ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non sia diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

Eventuali variazioni – invece - dovranno essere comunicate all'ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato in origine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato – in origine - l'autorizzazione all'affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio di Stato Civile.

Art. 5 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.11.2007.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Briga Novarese, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 LR 31/10/2007 n. 20 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La predetta scelta deve essere comunicata entro 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel cimitero comunale.

Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ed in caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, verrà applicata la tariffa giornaliera di deposito temporaneo stabilita nella misura di euro 0,50 e soggetta ad aggiornamento annuale unitamente alle altre tariffe cimiteriali.

Trascorso un anno verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune a cura del personale del servizio cimiteriale.

Parimenti, in caso di assenza di comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione entro i trenta giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune, a cura del personale del servizio cimiteriale.

4. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato.

La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto.

La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Briga Novarese anche tramite il personale del servizio cimiteriale.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Briga Novarese ma in territorio regionale, l'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

Art. 6 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

1. Per ottenere la relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'ufficiale di Stato Civile;
- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della legge Regione Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o le modalità di smaltimento della medesima.
- l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

Art. 7 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - b) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi;
 - e) in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
5. Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
6. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
7. La dispersione in acqua può avvenire per versamento delle ceneri direttamente in acqua.
8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f legge 130/01).

Art. 8 - Senso comunitario della morte

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e, nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata nel Cimitero un'apposita targa collettiva, sulla quale verranno riportati i dati anagrafici del defunto.

L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei familiari. La spesa sarà a loro carico, secondo le tariffe stabilite unitamente alle altre tariffe cimiteriali.

2. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 9 - Registri cimiteriali

1. L'ufficiale dello Stato Civile predispose apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri. Analogamente, annoterà in apposito registro le generalità dell'affidatario delle ceneri e del defunto, il luogo di conservazione e le eventuali successive variazioni.

Art. 10 – Tariffe

1. Tutte le tariffe previste dal presente regolamento oltre che dal Regolamento di Polizia Mortuaria potranno essere aggiornate o modificate in sede di revisione annuale delle tariffe comunali.

Potranno inoltre essere introdotte tariffe a carico di chi chiede di disperdere ceneri provenienti da altri Comuni all'interno del territorio del Comune di Briga Novarese, tariffe da applicare per la dispersione nel cinerario comune e altre tariffe che saranno assunte sempre nell'ambito della revisione annuale delle tariffe comunali. In sede di prima applicazione le tariffe saranno determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 11 - Informazione ai Cittadini

1. Il Comune di Briga Novarese promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie attribuendo al presente Regolamento la massima pubblicità.